N. ____/__ REG.PROV.PRES. N. 07209/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7209 del 2023, proposto da Euromedical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Grazia Quacquarelli, Enrico Gai, Alberto Landucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio di Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia – Romagna, Regione

Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana c/o Avvocatura, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Usl di Piacenza, Azienda Usl di Parma, Azienda Usl di Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola, Azienda Usl di Ferrara, Azienda Usl della Romagna, Azienda Ospedaliera di Parma, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera di Modena, Azienda Ospedaliera di Bologna, Azienda Ospedaliera di Ferrara, Istituto Ortopedico Rizzoli, Asl Bari, Asl Barletta-Andria-Trani, Asl Brindisi, Asl Foggia, Asl Lecce, Asl Taranto, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti-Foggia, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, Irccs De Bellis, Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo Ii, Ao Ordine Mauriziano di Torino, Ao S. Croce e Carle di Cuneo, Ao Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, Aou Maggiore della Carità di Novara, Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano, Asl al (Alessandria), Asl At (Asti), Asl Bi (Biella), Asl Città di Torino, Asl Cn1 (Cuneo 1), Asl Cn2 (Cuneo 2), Asl No (Novara), Asl To3 (Torino 3), Asl To4 (Torino 4), Asl To5 (Torino 5), Asl Vc (Vercelli), Asl Vco (Verbano Cusio Ossola), Azienda Ospedaliera Università delle Marche, Azienda

Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, Azienda Sanitaria Territoriale Ancona, Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno, Azienda Sanitaria Territoriale Fermo, Azienda Sanitaria Territoriale Macerata, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani di Ancona, Medical Group S.r.l., Abbott Medical Italia S.r.l., Biomedical S.R.L, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo al Presidente della Repubblica notificato il 12.1.2023 (All. A):

- del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" pubblicato in GU Serie Generale n.216 del 15.09.2022 e relativi Allegati (di seguito anche il "Decreto Payback");
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche le "Linee Guida");
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:

l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante "Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018";

l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla

proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018";

la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78";

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa e per l'annullamento
- per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 16.03.2023 (All. B):
- del Decreto del Direttore della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 (doc. 2) avente ad oggetto "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015" e dei relativi Allegati da n. 1 a n. 5 (doc. ti 3 7);
- della nota del Direttore della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana prot. n. AOOGRT_0433667 del 14.11.2022 (doc. 8) avente ad oggetto comunicazione di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015;
- della nota del 18.11.2022 (doc. 10) del Direttore della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto informazioni integrative alla comunicazione di avvio del procedimento;
- delle seguenti delibere degli enti del SSR della Regione Toscana: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro;

deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR;

- di ogni altro atto collegato, connesso o presupposto a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuto

e per l'annullamento

per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 11.04.2023 (All. C):

- della Determinazione del Direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022 avente ad oggetto "individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125" (doc. 2) e del relativo Allegato 1;
- della comunicazione del Direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna prot. 1226250.U del 13/12/2022 (doc. 3), avente ad oggetto "payback dispositivi medici anni 2015-2018";
- della nota prot. n. 0645107 del 13.8.2019, con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto a effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al co. 9 dell'art. 9 ter, d.l. 78/2015, citata nella determina 24300/2022 cit., ma non conosciuta;
- delle seguenti delibere degli enti del SSR della Regione Emilia Romagna: n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda

Usl di Parma; n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;

- della nota esplicativa della metodologia di calcolo pubblicata sul sito dalla Regione Emilia Romagna;
- dei modelli consolidati CE Regionali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 pubblicati sul sito della Regione Emilia Romagna;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;

e per l'annullamento

per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 11.04.2023 (All. D):

- della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 (doc. 2) con la quale è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi dovuti per il ripiano del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e dei relativi Allegati A, B e C (doc. ti. 3, 4 e 5)
- della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 del 8/2/2023 (doc. 8) con la quale è stato aggiornato l'elenco in Allegato A delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi dovuti per il ripiano del payback dei

dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e dei relativi Allegati A, B e C (doc. ti. 9, 10 e 11);

- della nota AOO_168/PROT/20/01/2023/0000588 (doc. 7) del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia avente ad oggetto riscontro a comunicazione pec di Euromedical del 23.12.2022;
- delle delibere degli enti del SSR della Regione Puglia: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL di Bari, Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL Barletta Andria Trani, Delibere D.G. n. 2848 del 14/11/2022 e 255 del 02/02/2022 della ASL di Brindisi, Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 della ASL di Foggia, Delibere C.S. n. 392 del 14/11/2022 e 134 del 03/02/2023 della ASL di Lecce, Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 della ASL di Taranto, Delibera C.S. n. 569 del 14/11/2022 dell'AOU degli Ospedali riuniti di Foggia, Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AOU Policlinico di Bari, Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS De Bellis, Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari;
- dei Modelli CE degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 pubblicati sul sito della Regione Puglia;
- di ogni altro atto collegato, connesso o presupposto a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuto
- e per l'annullamento
- per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 13.04.2023 (All. E):
- della Determinazione Dirigenziale prot. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte avente ad oggetto "Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015" (doc. 2) e dei relativi elenchi allegati;
- della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte BU47S4 del 24.11.2022 e relativi allegati;

- delle seguenti delibere degli enti del SSR della Regione Piemonte e relativi allegati: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
- ove occorrer possa, di tutti gli atti istruttori e/o ricognitivi unitamente ai relativi allegati trasmessi dalla Direzione Sanità e Welfare con comunicazione via pec in data 10.01.2023 in riscontro ad accesso agli atti di Euromedical;
- dei modelli consolidati CE Regionali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 della Regione Piemonte;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla

ricorrente;

e per l'annullamento

per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 13.04.2023 (All. F):

- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 avente oggetto "Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78.." (doc. 3) e del relativo "Documento Istruttorio" comprensivo dell'Allegato A (doc. 4) contenente "Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano";
- le Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e in particolare: Determina del Direttore Generale ASUR n. 466 del 26.08.2019 e successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.08.2019; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22.08.2019; Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA

di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019;

- ove occorrer possa, della nota prot. 13906 del 14.12.2022 del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche di riscontro all'accesso agli atti delle aziende fornitrici (doc. 2);
- ove occorre possa, della nota prot. 836 del 13.1.2023 del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche di riscontro all'accesso agli atti delle aziende fornitrici (doc. 6);
- di tutti gli atti e documenti istruttori e/o ricognitivi unitamente ai relativi allegati pubblicati sul sito internet della Regione Marche alla pagina https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Ripiano-Dispositivi-Medici-2015-18;

- dei modelli consolidati CE Regionali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 della Regione Marche;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimate;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva", di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul

sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea";

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web

istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- le Amministrazioni resistenti:
- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la

pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2023.

Il Presidente Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO